




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007094 - 23/06/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 22 GIU. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Crotone
Via dei Mille, 13
88900 CROTONE

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 172/2011_Actività professionale

In relazione al quesito formulato in data 18 maggio scorso con il quale si chiede se una persona non iscritta ad un albo professionale può utilizzare la dicitura "studio commerciale", si osserva quanto segue.

L'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 relativamente agli studi associati prevede espressamente che *"Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati"*.

La dizione di "studio commerciale" viene dunque riconosciuta come propria di coloro che esercitano un'attività per la quale è necessaria un'abilitazione professionale, motivo per cui la risposta al quesito in esame è di segno negativo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione